



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI**

DELEGAZIONE PROVINCIALE LECCE

Viale Rossini, 22 - 73100 LECCE TEL- 0832 / 396007 – FAX 0832.312319
SITO INTERNET : www.lndpuglia.it/Delegazioni/LECCE - www.lndpuglia.it – mail: cpLnd.lecce@figc.it

Stagione Sportiva 2021/2022

Comunicato Ufficiale N° 33 del 5 Gennaio 2022

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE

1.1 CONSIGLIO DIRETTIVO

EMERGENZA COVID-19: DELIBERA SULLA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ AGONISTICA UFFICIALE PER TRE SETTIMANE

Il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia, nella riunione straordinaria svoltasi il 3 gennaio 2022 in videoconferenza, convocata al fine di valutare l'evolversi dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha deliberato quanto segue:

preso atto

- dell'incremento dei contagi che sta interessando anche la nostra regione, considerate le condizioni di incertezza scaturite dall'attuale situazione di emergenza e constatate le difficoltà manifestate da diverse Società partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5,
- delle comunicazioni del Presidente Vito Tisci sull'attuale situazione a livello nazionale, sulla base del confronto avuto con il Commissario Straordinario della Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete e con i Presidenti dei Comitati Regionali;

DISPONE

in via cautelativa, lo slittamento dei calendari di tutti i Campionati Regionali e Provinciali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, dall'Eccellenza alla Terza Categoria, fino a tutto il Settore Giovanile, compresi i recuperi programmati a decorrere dal giorno 4 gennaio 2022, nonché le gare di Coppa Italia e Coppa Puglia. L'attività ufficiale riprenderà nel weekend del 29 e 30 gennaio 2022, con il riallineamento dei calendari di tutte le categorie dilettantistiche e giovanili (programmazione dell'8 e 9 gennaio 2022).

Si specifica, inoltre, che:

- fino a tale data non potranno essere organizzate gare amichevoli ufficiali né allenamenti congiunti,
- tale slittamento non è riferito all'attività di allenamento e preparazione, che pertanto potrà continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi, nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 previste dai protocolli ufficiali.

1.2 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

MEDICO ANTI COVID-19

Si informano le Società affiliate che, presso il C.R. Puglia LND, è stato istituito uno sportello riservato a tutti i tesserati per chiedere informazioni al Comitato Regionale Puglia LND a riguardo dell'attuazione del protocollo per contrastare e contenere la diffusione dei contagi da Coronavirus.

Lo sportello sarà gestito da un medico specializzato, il Dr. **GIUSEPPE LASSANDRO**, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente quale Responsabile delle procedure anti Covid-19.

Tutte le Società affiliate al Comitato Regionale potranno inoltrare da oggi i propri quesiti all'indirizzo di posta elettronica

infocovidpuglia@Ind.it

Il Dottor Lassandro gestirà tutte le richieste pervenute rispondendo alle Società nel più breve tempo possibile.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 17 – SECONDA FASE PROVINCIALE

Da **Giovedì 23 Dicembre 2021 a Venerdì 7 Gennaio 2022** si potranno effettuare le iscrizioni alla seconda fase provinciale del Campionato Allievi Under 17 organizzato dalla Delegazione Provinciale LND di Lecce.

Si precisa che l'iscrizione, per le squadre delle società che hanno partecipato alla prima fase, è fatta d'ufficio e viene effettuata automaticamente (senza costi aggiuntivi).

Per le squadre aggiuntive delle suddette società e tutte le altre società che vorranno partecipare ai campionati in oggetto si dovrà procedere, come di consueto, all'iscrizione online.

Ogni società dovrà stampare l'iscrizione da "Riepilogo Costi", timbrare e firmare e procedere alla firma elettronica.

ORGANICO PROVVISORIO (n. 16 squadre)

U.S.D. BRILLA CAMPI
A.S.D. CALIMERA
A.S.D. COPERTINO CALCIO
A.S.D. FULCIGNANO
A.S.D. FUTURA MONTERONI
SSDARL GIOVENTU CARMIANO
S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
A.C. NARDO'SRL
sq.B NARDO'SRL sq.B
A.S.D. NOVOLI
A.S.D. OLYMPIQUE SOCCER
A.S.D. SALENTO SOCCER ACADEMY
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
A.S.D. VILLAGE BLACK SOCCER

Eventuali rinunce dovranno essere inviate entro il 7 Gennaio 2022 via mail su cplnd.lecce@figc.it.

CAMPIONATO GIOVANISSIMI UNDER 15 – SECONDA FASE PROVINCIALE

Da **Giovedì 23 Dicembre 2021 a Venerdì 7 Gennaio 2022** si potranno effettuare le iscrizioni alla seconda fase provinciale del Campionato Giovanissimi Under 15 organizzato dalla Delegazione Provinciale LND di Lecce.

Si precisa che l'iscrizione, per le squadre delle società che hanno partecipato alla prima fase, è fatta d'ufficio e viene effettuata automaticamente (senza costi aggiuntivi).

Per le squadre aggiuntive delle suddette società e tutte le altre società che vorranno partecipare ai campionati in oggetto si dovrà procedere, come di consueto, all'iscrizione online.

ORGANICO PROVVISORIO (n. 28 squadre)

A.S.D. ANTONIO CATAMO VEGLIE
U.S.D. BRILLA CAMPI
A.S.D. CALCIO LIMA E DA SILVA
A.S.D. CASTROMEDIANO 2003
A.S.D. CENTRO SPORT SALENTO
A.S.D. FABRIZIO MICCOLI
A.S.D. FULCIGNANO
A.S.D. FUTURA MONTERONI
SSDARL GIOVENTU CARMIANO
S.S.D. KICK OFF ACADEMY A R.L.
S.S.D. LECCE SOCCER ACADEMY A RL
U.S. LECCE SPA
sq.B LECCE SPA sq.B
A.S.D. LEVANTE CAPRARICA
A.S.D. LEVERANO FOOTBALL
P.G.S. LUPIAE LECCE A.S.D.
sq.B LUPIAE LECCE A.S.D. sq.B
A.C. NARDO'SRL
sq.B NARDO'SRL sq.B
A.S.D. NOVOLI
sq.B NOVOLI sq.B
SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
A.S.D. REAL SOCCER LEVERANO
A.S.D. SALESIANI LECCE
A.S.D. SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
A.S.D. SPORTING CLUB LECCE
sq.B SPORTING CLUB LECCE sq.B
A.S.D. VILLAGE BLACK SOCCER

Eventuali rinunce dovranno essere inviate entro il 7 Gennaio 2022 via mail su cplnd.lecce@figc.it.

CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (Relatore) con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente) e dell'Avv. Annamaria ZONNO (Componente) e con la partecipazione dell'Avv. Raffaele DRIMACO (Rappresentante A.I.A.) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario) nella riunione del 20 Dicembre 2021, ha adottato i seguenti provvedimenti:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE (relatore) con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI e dell'Avv. Anna Maria ZONNO quali componenti, nonché del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 20 Dicembre 2021 ha adottato la seguente:

DECISIONE

relativamente alla:

gara **U.S.D. CARMIANO MAGLIANO – A.S.D. GIOVENTÙ MURO del 28/11/2021 DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LECCE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA.**

in ordine a:

reclamo della U.S.D. CARMIANO MAGLIANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce di cui al Comunicato Ufficiale n. 25 del 02/12/2021 della Delegazione Provinciale di Lecce.

MOTIVAZIONE

Con atto del 06.12.2021, la U.S.D. Carmiano Magliano adiva questa Corte proponendo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Lecce, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 25 del 02.12.2021 della Delegazione Provinciale di Lecce, con la quale, con riferimento alla gara, disputatasi il 02.12.2021, U.S.D. Carmiano Magliano - Gioventù Calcio Muro, era stata comminata a carico della odierna reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della Gioventù Calcio Muro, nonché l'ammenda di euro 100,00 a carico della stessa U.S.D. Carmiano Magliano perché una persona estranea, riconducibile alla società, colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario.

Nel provvedimento impugnato si legge che il presupposto della sanzione della sconfitta 0-3 era la partecipazione alla gara di "un calciatore in posizione irregolare (in distinta con il n° 4), come da accertamenti effettuati".

Il reclamo veniva discusso all'udienza del 20.12.2021.

La società reclamante, in ricorso, eccepiva l'errore nel quale era incorso il Giudice di prime cure relativamente alla presunta posizione irregolare del calciatore Jarjou Bakary - in distinta con il n° 4, atteso che, come dimostrato dalla documentazione prodotta, il suo tesseramento era stato validato in data 05.11.2021, quindi circa un mese prima della gara disputatasi con la Gioventù Calcio Muro.

Evidenziava l'ammissione in referto, da parte del direttore di gara, dell'errore tecnico, che aveva causato la realizzazione di una rete e, in conseguenza di ciò, una rissa fra tutti i calciatori di entrambe le squadre, seppur l'arbitro dichiarava di non aver individuato nessuno dei calciatori coinvolti.

Infine, contestava la comminazione della sanzione di euro 100,00 perché, a detta della reclamante, l'arbitro, "senza aver addotto alcuna motivazione", aveva ricondotto la persona non identificata proprio alla U.S.D. Carmiano Magliano.

La reclamante quindi concludeva chiedendo l'accertamento della regolare iscrizione del sig. Jarjou Bakary; del regolare svolgimento della gara in conformità al regolamento; di conseguenza, l'annullamento della sanzione della perdita della gara; l'annullamento anche dell'ammenda di euro 100,00; infine, l'omologazione del risultato conseguito sul campo ovvero la ripetizione della stessa.

* * * * *

Il ricorso merita parziale accoglimento.

Si osserva che, in seguito ad accertamenti eseguiti d'ufficio da questa Corte, ha trovato conferma la circostanza che il calciatore sig. Jarjou Bakary fosse regolarmente tesserato per la società reclamante: naturale conseguenza di quanto innanzi è che, nel caso di specie, vada riformato il provvedimento del Giudice di prime cure laddove, dalla asserita irregolarità della posizione del calciatore in questione, faceva derivare l'irregolare svolgimento della gara.

Con riferimento invece all'errore tecnico arbitrale, si osserva che è documentato, perché riconosciuto dal direttore di gara nel suo referto, che al 43' del secondo tempo, in seguito ad un infortunio occorso al portiere del Carmiano, egli faceva riprendere "erroneamente il gioco con una rimessa assegnata al Muro anziché al portiere. Il Calciatore del Muro calciava direttamente in porta segnando la rete" e lo stesso arbitro riconosce che "erroneamente

convalidavo il gol".

E' di tutta evidenza, quindi, non solo l'esistenza dell'errore tecnico, ma anche l'effettiva influenza dello stesso sul regolare svolgimento della gara ("erroneamente convalidavo il gol"), che deve avere come naturale conseguenza la ripetizione della gara.

In ordine alla parte del reclamo riferita alla multa di 100,00 euro comminata alla Carmiano Magliano dal Giudice di primo grado, la reclamante ne eccepisce l'illegittimità "per aver ricondotto- erroneamente e senza aver addotto alcuna motivazione - la persona non identificata alla società reclamante", come si legge a pagina due del ricorso.

È una argomentazione che non è affatto condivisa dal Collegio giudicante.

Infatti, nel referto il direttore di gara riporta che, dopo l'errore tecnico che aveva portato all'erronea convalida della rete in favore del Muro, scoppiava una rissa che coinvolgeva entrambe le squadre ed alla quale, in seguito, si univa "una persona non in distinta ma appartenente alla società Carmiano in quanto presente all'interno dello spogliatoio della stessa società e quindi riconoscibile, che tirava uno schiaffo al volto ad un calciatore del Muro Leccese".

A differenza di quanto sostenuto dalla reclamante sul punto in questione, l'arbitro è stato invece chiaro e preciso nel motivare perché la persona in questione fosse riconducibile alla stessa U.S.D. Carmiano Magliano, appunto perché presente all'interno dello spogliatoio della stessa: questa circostanza non può che condurre inequivocabilmente nella direzione che trattasi di soggetto riferibile alla reclamante.

In ordine alla quantificazione della sanzione comminata dal Giudice di prime cure, invece, questa Corte, in applicazione di quanto previsto dall'art. 78, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, ritiene di doverla aggravare, portandola da 100,00 euro a 200,00 euro. Ritiene infatti il Collegio che la condotta posta in essere dal soggetto in questione, debba trovare una più vigorosa ed adeguata sanzione, giustificata dalla violenza del gesto ("colpiva con uno schiaffo un calciatore avversario") e dalla grave negligenza manifestata dalla U.S.D. Carmiano Magliano per aver consentito a persona nemmeno in distinta di avvicinarsi ai calciatori, partecipare alla rissa e addirittura colpire con uno schiaffo un calciatore avversario.

Per questi motivi,

la Corte Sportiva d'Appello Territoriale della LND Puglia nella predetta composizione, in parziale accoglimento del reclamo così provvede:

- 1) dichiararsi il regolare tesseramento del calciatore JARJOU BAKARY;
- 2) ordina la ripetizione della gara in considerazione dell'errore tecnico dell'Arbitro;
- 3) riforma la sanzione di € 100,00, aumentandola ad € 200,00 a carico della società ASD Carmiano Magliano;
- 4) non addebitarsi la tassa reclamo in quanto parzialmente accolto.

Pubblicato in Lecce ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale di Lecce il giorno 5 Gennaio 2022.

**IL SEGRETARIO
(Francesco BASURTO)**

**IL DELEGATO
(Luana De Mitri)**